

Decreto del Commissario straordinario n. 29 dd. 22.02.2020

OGGETTO: L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. - Variante al P.R.G. del Comune di Varena con adeguamento al Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale. ADOZIONE DEFINITIVA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con deliberazione n. 15 dd. 30 maggio 2019 il Consiglio Comunale del Comune di Varena ha adottato la Variante al P.R.G. con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio Provinciale datata marzo 2019 a firma dell'ing. Marco Sontacchi, depositata al prot. comunale n. 2631 dd. 23.05.2019.

Ricordato che la delibera di adozione, insieme agli elaborati di Variante, è stata pubblicata sul sito istituzionale del comune e all'albo pretorio in data 14.06.2019 (prot. n. 3009/2019), ed è stata depositata presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico, per 60 giorni consecutivi.

Ricordato altresì che è stato dato corso alla pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale, e precisamente sul quotidiano "Il Corriere del Trentino".

Dato atto che la Variante è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. in data 17.07.2019 giusta nota accompagnatoria protocollo n 3530.

Accertato che nel suddetto periodo di pubblicazione sono pervenute n. 1 osservazioni.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, il Comune ha dato corso alla pubblicazione, nel proprio sito internet e nel proprio albo telematico, dell'elenco degli articoli del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni, per venti giorni a partire dal giorno 29.08.2019.

Constatato che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni.

Visto il parere favorevole del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. n. 39/19, reso ai sensi dell'art. 39 della L.P. 15/2015, acquisito al protocollo comunale n. 5065 di data 25 ottobre 2019, dal quale si evince che l'iter di approvazione della Variante è subordinato all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni espresse nel verbale n. 39/19 stesso.

Dato atto che le osservazioni pervenute e gli approfondimenti richiesti sono stati puntualmente valutati ed illustrati in specifico documento.

Constatato che in ragione degli esiti di cui sopra è stato elaborato quanto necessario all'adozione definitiva della variante in oggetto, trovando declinazione nei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme di attuazione – stato di raffronto;
- Norme di attuazione – stato finale;
- Tavola n. 1.1 – Sistema insediativo produttivo e infrastrutturale;
- Tavola n. 1.2 – Sistema insediativo produttivo e infrastrutturale;
- Tavola n. 1.3 – Sistema insediativo produttivo e infrastrutturale;
- Tavola n. 1.4 – Centro storico;
- Tavola n. 2.1 – Tutela ambientale;
- Tavola n. 3.1 – Varianti;
- Tavola n. 4.1 – Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato da nuove previsioni urbanistiche;
- Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Verifica sui beni soggetti a uso civico;
- Documento di risposta alla conferenza di pianificazione ed alle osservazioni dei privati.

Verificato che la presente Variante al Piano regolatore generale, in forza dell'art. 20 della L.P. 15/2015, è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. e ii. e che da tale verifica è emerso che la

variante in oggetto non rientra nelle fattispecie di quei piani o programmi sottoposti a valutazione strategica.

Considerato inoltre che le modifiche introdotte in sede di adozione definitiva non hanno inoltre introdotto elementi o circostanze tali da comportare una rivalutazione delle riflessioni già condotte in sede di prima adozione in merito a possibili effetti significativi sull'ambiente.

Considerato che la presente Variante interessa anche beni di uso civico e che il 2^a comma dell'art. 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 così recita: *"Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, qualora in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti l'ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'Amministrazione competente"*.

Constatato che la proposta di variante, per le motivazioni indicate nella relazione illustrativa, non risulta penalizzante per i beni gravati da uso civico, e comunque accertata l'inesistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico.

Visto il documento di verifica sui beni soggetti ad uso civico.

Considerato che con Legge Regionale 19 ottobre 2016, n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020 il nuovo Comune di "Ville di Fiemme", mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Visto il verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 del 20/12/2019 di nomina del Commissario Straordinario, nella persona del dott. Rolando Fontan.

Facendo inoltre proprie le considerazioni già svolte in sede di adozione preliminare si ritiene, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, di non generare le misure di salvaguardia fino alla data di entrata in vigore della variante.

Vista la L.P. 04 agosto 2015 n. 15 ed in particolare l'art. 37.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e dalla legge regionale 1° agosto 2019, n. 3.

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

DECRETA

1. di adottare in via definitiva, per quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, la Variante al P.R.G. con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio Provinciale a firma dell'ing. Marco Sontacchi, depositata al prot. comunale n. 1011 del 18.02.2020 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme di attuazione – stato di raffronto;
- Norme di attuazione – stato finale;
- Tavola n. 1.1 – Sistema insediativo produttivo e infrastrutturale;
- Tavola n. 1.2 – Sistema insediativo produttivo e infrastrutturale;
- Tavola n. 1.3 – Sistema insediativo produttivo e infrastrutturale;
- Tavola n. 1.4 – Centro storico;
- Tavola n. 2.1 – Tutela ambientale;
- Tavola n. 3.1 – Varianti;
- Tavola n. 4.1 – Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato da nuove previsioni urbanistiche;
- Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Verifica sui beni soggetti a uso civico;
- Documento di risposta alla conferenza di pianificazione ed alle osservazioni dei privati.

2. di trasmettere la documentazione relativa alla Variante in argomento, unitamente al presente decreto, alla Giunta Provinciale per l'approvazione;
3. di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia a seguito dell'adozione della presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni del P.R.G. oggi vigente, sino alla data di entrata in vigore della presente Variante;
4. di precisare che la presente variante, come indicato dall'art. 18, c. 2 e 3 della L.P. 14.06.2005, n. 6 prevede il mutamento della destinazione urbanistica in atto di parte dei beni di uso civico, individuati nel documento verifica sui beni soggetti a uso civico;
5. di dare atto che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.